

Regolamento Fondo Esattoriale

Art.1

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'INPS il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici » di cui al decreto legislativo n° 112/99.

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, punto 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n°477.

Art.2

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, in servizio alla data del 31/12/00, dipendenti:

- a) delle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi, ivi compresi i dipendenti delle aziende costituite per il controllo azionario di dette aziende concessionarie e iscritti al 31/12/2000 allo speciale fondo di previdenza, di cui alla legge 2/4/1958, n°377, e successive modificazioni, nonché i lavoratori dipendenti dalle suddette aziende inquadrati come ausiliari;
- b) della associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
- c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).

che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi dell'articolo 2, punto 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, derivanti dall'applicazione dei Decreti Legislativi di attuazione della Legge 337/98,:

- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art.3

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati da Ascotributi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del 2001 con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata

per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di

cui al punto 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al comma I provvedono ad effettuare le

designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

Art 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra i datori di lavoro di cui all'articolo 9;

c) deliberare la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all'articolo 6, punto 4, nonché, sentite le parti sociali firmatarie degli accordi di settore, dell'assegnazione annuale di cui all'articolo 6, punto 1;

d) vigilare sulla affluenza della assegnazione e dei contributi straordinari, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

f) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad

esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS;

g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11.

Art.5

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al precedente articolo 2, punto 1:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;

b) in via straordinaria:

all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al

versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, punto 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

Il lavoratore può richiedere l'erogazione dell'assegno straordinario un'unica soluzione. In tal caso l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto vigente alla data del 2001, di quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata, se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale.

In caso di morte del lavoratore che percepisce l'assegno straordinario, l'intero importo residuo di detto assegno verrà erogato, in unica soluzione, agli aventi diritto alla reversibilità.

2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi i soggetti di cui all'articolo 2, per i quali la richiesta venga presentata entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al punto 2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione:

a) di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti di tutti i soggetti di cui all'art 2;

b) di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria nei confronti dei soggetti di cui all'art. 2 iscritti esclusivamente all' AGO;

c) di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione nei confronti dei soggetti di cui all'art.2 obbligatoriamente iscritti, oltre che all' AGO, anche a detto speciale Fondo;

a favore dei lavoratori che conseguano la pensione entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Qualora i tempi di erogazione della pensione subissero variazioni a seguito di modificazioni legislative il Fondo si farà carico delle eventuali maggiori prestazioni.

4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al punto 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente primo comma del punto 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria come identificata dalle lettere a) e b) del precedente punto 3 e dalla successiva lettera c) di detto punto 3.

Art.6

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5 il Fondo è finanziato, ai sensi dell'art. 81 della legge 21 novembre 2000, n° 342, da una assegnazione annua da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali il cui ammontare è determinato trimestralmente dal comitato amministratore di cui all'art.4,

nonché dal contributo straordinario a carico dei datori di lavoro nei casi di cui al successivo punto 4.

2. L'ammontare complessivo dell'assegnazione prevista al precedente comma è frazionato per un periodo di sei anni, a decorrere dal 2001.

3. Il mancato utilizzo della quota annuale dell'assegnazione, o di parte di essa, potrà essere utilizzata negli anni successivi.

4. Il fondo richiederà ai datori di lavoro un contributo straordinario nei seguenti casi:

a) superamento da parte del singolo datore di lavoro del plafond di sua spettanza così come calcolato ai sensi del successivo art. 9., fermo restando che eventuali minori utilizzi aziendali sono computati in aumento proporzionale ai plafond degli altri datori di lavoro;

b) esaurimento dell'assegnazione massima annualmente consentita da parte dello Speciale fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. In tal caso il contributo straordinario sarà considerato a titolo d'anticipazione con diritto del datore di lavoro al rimborso a valere sull'assegnazione annuale successiva e con priorità rispetto alla richiesta degli altri datori di lavoro di competenza di detta annualità.

5. La ripartizione della assegnazione dell'avanzo patrimoniale di cui al comma I tra le tre forme di prestazioni disciplinate dall'art 5 avviene nell'ambito delle seguenti percentuali:

a) il 10% per il finanziamento della prestazione di cui all'art 5, punto 1, lett. a, n. 1;

b) il 10% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, punto 1, lett. a, n. 2;

c) l'80% per il finanziamento della prestazione di cui all'art. 5, punto 1, lett. b.

Le aziende che accedono alle prestazioni di cui alla lettera b) versano un contributo al fondo per un importo pari al 40% della cifra complessivamente utilizzata.

6. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un anno dalla istituzione del fondo stesso, a valutare, annualmente, la congruità della ripartizione prevista al precedente comma ai fini di una sua eventuale modifica in relazione all'andamento dell'accesso alle prestazioni.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute, nei termini di cui al successivo punto 8, allo Speciale Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.

8. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione di ogni forma di prestazione prevista dal precedente art.5.

9. Qualora la gestione di liquidazione, non risulti chiusa nel termine di cui al punto 8, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art.7

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), punto 1). all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1. lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali; nell'ipotesi in cui un'azienda, rientrante tra quelle individuate all'art. 2,:
 - a) si trovi in una situazione di eccedenza di personale;
 - b) manifesti la volontà di non risolvere tale problematica attraverso il ricorso a strumenti organizzativi previsti dalle vigenti normative contrattuali riguardanti i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali;
 - c) attivi una procedura sindacale per pervenire ad un accordo che definisca, nell'ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo volontario rivolto a tutto il personale dipendente che goda dei requisiti che consentono l'intervento del Fondo;
 - d) intenda evitare il ricorso a licenziamenti collettivi, anche nei confronti del personale che, esaurita l'applicazione degli strumenti anzidetti, continui a rimanere in esubero e si impegni quindi a non attivare procedure di licenziamento collettivo per almeno 12 mesi a far tempo dalla data dell'accordo di cui al comma che precede.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 -salvi i casi di dimissioni di cui alla precedente lettera c) – è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al punto 1 si concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i casi di cui al punto 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al punto 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), comma 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1. lettera a), comma 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

Art.8

Individuazione dei lavoratori in esubero

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, punto 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto:

- a) alla pensione di anzianità;
 - b) alla pensione di vecchiaia, con il criterio retributivo;
 - c) alla pensione di vecchiaia secondo il criterio contributivo, limitatamente a soggetti che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età; la contribuzione correlata dovrà essere versata per tutto il periodo mancante al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.
2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, punto 1, lettera b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione di cui alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1.

3. Per ciascuno dei casi di cui al punto 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberanti, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che è esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendali concordate, e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberanti, si tiene conto dei carichi di famiglia.

Art.9

Criteri di utilizzazione delle assegnazioni

1. Ciascuna azienda potrà usufruire dell'assegnazione di cui al precedente art. 6, punto 1, per un importo complessivo pari alla percentuale che si ottiene dividendo la contribuzione previdenziale versata alla Assicurazione Generale Obbligatoria da ciascuna azienda per quella complessivamente versata da tutte le aziende di cui all'art. 2.

2. La contribuzione da prendere in considerazione ai fini del precedente comma è pari alla media del triennio 1998 -2000 ed il comitato amministratore del fondo, entro un mese dal suo insediamento, richiede in ciascuna azienda una dichiarazione attestante l'ammontare dei contributi previdenziali versati nel triennio 1998-2000, che va fornita, a pena di decadenza dall'usufruità della assegnazione, entro i successivi trenta giorni.

3. il comitato amministratore del fondo, raccolte tutte le attestazioni, procede, nei successivi trenta giorni, alle operazioni previste dal comma I e comunica a ciascuna azienda l'importo dalla stessa usufruibile.

Art. 9 bis

L'assegno straordinario di cui all'art.5, punto 1, lett. b, è assimilato, ad ogni effetto di legge, al reddito di lavoro dipendente.

Art.10

Criteri di precedenza e turnazione

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel

rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al punto 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di

presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), comma 1), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, punto 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dell'assegnazione percentualmente spettante ai sensi dell'art. 6, punto 5, nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), punti 1) e 2), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruitive tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del

lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale pari ad un importo di: L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è compresa tra L. 3.036.000) e L. 4.800.000 e di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore a detto ultimo limite.
:

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5 punto 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al punto 1, è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell'ultima mensilità percepita dall'interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando 10 stesmo alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, punto 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi :

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria ovvero nel Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari della riscossione con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Nei casi di cui al punto 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del apporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, punto 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, punto 1, lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata sulla base della retribuzione di cui al punto 7.

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo. Per gli iscritti al fondo di cui alla Legge 377/58, il calcolo ed il successivo versamento sarà effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 10 della predetta Legge ed alle sue successive modificazioni.

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva, nonché, in particolare per i lavoratori cui si applica il Contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

15. Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di consulenza, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore degli stessi o di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o della riscossione iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che svolgono attività in

concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al punto 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi previdenziali.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al punto 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivati da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al punto 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 70% dell'importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal punto 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, punto 28, della legge n. 662 del 1996

Art. 13

Contributi sindacali

Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il Contratto collettivo nazionale del 2001 con cui è stata convenuta l'istituzione del fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 14

Scadenza

Il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici», disciplinato dal presente regolamento, scade allorché non vengono più erogate le prestazioni alle quali i soggetti di cui all'art.2 sono ammessi a fruirne entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8 e 9.

Art. 15

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.